

EDITORIALI

Quando la Cassazione è più realista del re

di **Sergio Pellegrino**

Nel corso della **prima giornata di Master Breve**, iniziato in queste settimane in molte delle sedi, oltre ad analizzare i **decreti attuativi della legge delega**, ci siamo soffermati su **alcuni spunti derivanti dalla prassi e della giurisprudenza dei mesi estivi**.

Fra questi, abbiamo ritenuto opportuno evidenziare un' **ordinanza della Corte di Cassazione di inizio giugno**, che potrebbe essere sfuggita a qualche Collega, alla luce dell' "intasamento" professionale del quale siamo vittime nel periodo estivo, ma che è opportuno tenere presente nella nostra attività per evitare spiacevoli "infortuni".

Mi riferisco all' **ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015**, nella quale la Suprema Corte si è pronunciata sulla **cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali con il differimento del termine di proposizione del ricorso nel caso di attivazione della procedura di accertamento con adesione**.

Sin qui la questione è stata un **non-problema** perché, da sempre, la prassi della stessa Amministrazione finanziaria ci ha indicato come le **due sospensioni fossero pacificamente cumulabili**.

In particolare, nella **risoluzione 159/E dell'11 novembre 1999**, il Ministero delle Finanze, nell'affermare appunto la **cumulatività**, aveva indicato come le due sospensioni perseguissero **diverse finalità**:
"collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni".

Nella nostra attività professionale, obiettivamente, **di certezze granitiche ne abbiamo davvero poche** e così quando la Cassazione, come ogni tanto

malauguratamente avviene,
ne demolisce alcune, rimaniamo “interdetti” e cerchiamo di comprendere quali siano le conseguenze a livello pratico.

Così è avvenuto anche in relazione a questa ordinanza, nella quale i giudici hanno affermato un principio contrario a quello sin qui applicato dall'Amministrazione finanziaria, arrivando ad una conclusione diametralmente opposta e cioè che le
due sospensioni non siano affatto cumulabili: nel caso in esame, la conseguenza, nefasta per il contribuente, di questo approccio, è stata
l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo.

Quanto alle motivazioni addotte per giustificare questo tipo di “approdo”, secondo la visione elaborata dalla Cassazione la
sospensione feriale dei termini, prevista dall'articolo 1 della legge n. 742/1969,
non è applicabile ai procedimenti non giurisdizionali, quale è appunto l'accertamento con adesione, che ha natura amministrativa.

Nell'ordinanza viene inoltre richiamata, in quanto evidentemente ritenuta assonante, la
sentenza n. 28051/2009, nella quale era stata affermata la
non cumulabilità della sospensione feriale con quella in tema di condono fiscale.

Applicando il precetto enunciato dall'ordinanza, nel caso di presentazione di un'istanza di accertamento con adesione, ad esempio, il 15 luglio, il termine per la proposizione del ricorso
scadrebbe al 90° giorno, senza considerare quindi, come sin qui fatto, i 31 giorni di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

La dottrina tutta ha
criticato la posizione espressa dalla Corte, evidenziando come, se con l'accertamento con adesione i termini per l'impugnazione sono sospesi per 90 giorni, questi sono
termini processuali e debbono per forza di cose conseguentemente
tenere conto della sospensione feriale.

Il fatto che le conclusioni raggiunte siano non condivisibili emerge anche dalla considerazione che, per
bypassare il problema, il soggetto notificato di un avviso di accertamento nel periodo a cavallo di quello di sospensione feriale, avrebbe a questo punto la
convenienza di rinviare la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione al mese di settembre: così facendo beneficerebbe della sospensione feriale e successivamente, con la presentazione dell'istanza di adesione, anche degli ulteriori 90 giorni.

Come sovente avviene quando la Cassazione percorre
strade nuove e poco convincenti, il Governo, attraverso i
question time alla Camera, anche in questo caso ha tentato di ristabilire lo
status quo, con la risposta all'

interrogazione parlamentare n. 5-06008 del 9 luglio.

Viene innanzitutto evidenziata la “volubilità” delle pronunce della Cassazione, evidenziando come l’ordinanza in questione,

“lungi dal rappresentare un orientamento consolidato è l’unica pronuncia della Corte che ha disconosciuto la cumulabilità delle due sospensioni dei termini; viceversa l’orientamento favorevole ha trovato ancora una volta conferma in due recenti pronunce del medesimo Collegio (sentenza della Corte di Cassazione n. 10360/2015 e 11403/2015) ...”.

Viene quindi ribadita la volontà del legislatore, supportata da quella dell’Amministrazione finanziaria, di riconoscere l’applicazione della sospensione feriale anche quando si attivino procedimenti che, seppure di natura amministrativa,

si collocano in una fase prodromica a quella processuale.

Tutto bene quindi? In realtà mica tanto, anche alla luce del fatto che un giudice convinto della bontà della tesi avanzata dall’ordinanza n. 11632 potrebbe

rilevare d’ufficio la tardività della proposizione del ricorso: vale quindi forse la pena di tenerne comunque conto per evitare un domani spiacevoli sorprese.

Ecco quello che accade a voler essere più realisti del re ...